

Proposte di aggiornamento e semplificazione del Conto Termico

Premessa

Il Conto Termico (CT) è uno strumento strategico di riqualificazione energetico-ambientale del parco impianti termici installato, fondamentale per raggiungere sia gli obiettivi di quota termica rinnovabile del Sistema Paese al 2030 e 2050, sia per gli obiettivi urgenti di risanamento della qualità dell'aria nelle cd. zone di superamento.

Nell'ambito della prospettata modifica del meccanismo, AIEL ha predisposto il presente documento, con l'auspicio di fornire spunti e osservazioni che possano essere utili per il miglioramento dello strumento e per l'avvio di un canale di confronto diretto sul tema con l'Associazione, rappresentativa dell'intera filiera.

Nello specifico si tratta di 8 proposte tecniche, che in breve riguardano:

1. Estensione delle tipologie degli interventi rientranti nella categoria 2.B e allinearli a quanto disposto dal D.Lgs. 199/2021;
2. Inclusione negli interventi 2.B gli impianti a biomasse per la produzione di energia termica a servizio di processi produttivi o per l'immissione del calore in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento;
3. Introduzione delle cucine a legna UNI EN 16510-2-3:2022 (ex UNI EN 12815);
4. Incremento del coefficiente di valorizzazione (Ci) dell'energia termica delle caldaie a biomassa fino a 35 kW;
5. Introduzione dell'incentivazione del "sistema ibrido a biomassa"
6. Introduzione dell'incentivazione dei sistemi di filtrazione applicati alle caldaie a biomasse;
7. Semplificazione della documentazione richiesta dai costruttori di apparecchi e caldaie;
8. Allegati alla richiesta di incentivo.

Proposta 1 - Estendere le tipologie degli interventi rientranti nella categoria 2.B e allinearli a quanto disposto dal D.Lgs. 199/2021

Motivazione

L'art. 7, punto 4 del nuovo DL n.73/2020 relativo all'aggiornamento del Conto Termico recita [...] **evitare frammentazioni e sovrapposizioni tra gli strumenti di promozione dell'efficienza energetica e incrementarne l'efficacia rispetto al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, è aggiornato il Conto Termico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2016, n. 51, tenendo conto della necessità di adeguare in modo specialistico il meccanismo nel settore civile non residenziale, sia pubblico che privato, [...]**

Inoltre al cap. 2 dell'Allegato IV al D.Lgs. 199/2021, vengono prescritti i **requisiti minimi per gli impianti a biomasse che accedono agli incentivi**, come sotto riportato.

“ ...

Generatori di calore a biomassa

1. *L'accesso agli incentivi pubblici per i generatori di calore alimentati con biomassa è subordinato:*

a) *nel caso di contestuale sostituzione di un altro impianto a biomasse, al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 4 stelle o superiore ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2017, n.186;*

b) *in tutti gli altri casi, al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle ai sensi del medesimo decreto.*

...”

Proposta

Alcune Regioni a partire dal 2021 (es. [Lombardia](#), [Piemonte](#), [Emilia Romagna](#), [Veneto](#), [Trentino Alto Adige](#), [Toscana](#), [Umbria](#) e [Campania](#)) hanno messo a punto bandi, per la rottamazione di apparecchi e caldaie obsoleti, sinergici e cumulabili con il CT. L'obiettivo è promuovere lo strumento e incrementarne sensibilmente l'utilizzo. Preme ricordare che al 1° gennaio 2024, gli interventi 2.B rappresentano circa il 60% di tutti gli interventi privati (376.701 installazioni, quasi tutte sostituzioni di impianti termici obsoleti). Inoltre, dal 2017 le Regioni del Bacino Padano, e in seguito anche quelle con zone di superamento, hanno disciplinato, con provvedimenti e/o deliberazioni regionali specifiche, l'installazione e l'esercizio degli impianti a biomasse, con riferimento alle classi di prestazione energetico-ambientale del D.M. 186/2017.

Sulla base di quanto sopra, chiediamo quindi che gli interventi 2.B del CT siano consolidati, rispetto alla configurazione attuale, e che i requisiti di ingresso siano **allineati a quanto previsto nel D.Lgs 199/2021**. Pertanto la richiesta è allineare i requisiti di ingresso dei vari sistemi incentivanti, estendendo anche al CT la possibilità di incentivare la sostituzione di generatori del parco esistente comunque alimentati, superando il prerequisito di sostituzione di generatori precedentemente alimentati a biomasse, carbone, olio combustibile, gasolio e in alcuni casi GPL.

Modificare il comma 2.2 del cap. 2, all'Allegato I del D.M. 16/02/2016

Sono ammessi esclusivamente i generatori di calore di cui alle successive lettere da a) a e) installati in sostituzione di generatori di calore ~~a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio comunque alimentati~~, per la climatizzazione invernale degli edifici, incluse le serre esistenti e i fabbricati rurali esistenti.

Nel caso specifico delle serre, per le sole aziende agricole, è consentito il mantenimento dei generatori esistenti **a gasolio** con sola funzione di backup. In tal caso il produttore è tenuto ad installare strumenti di misura, certificati da soggetto terzo ed accessibili ai controlli. L'incentivo è calcolato, per mezzo dei coefficienti di cui alla tabella 9 dell'Allegato II, ed erogato sulla base delle misure annuali della produzione ascrivibile a fonte rinnovabile, che il produttore è tenuto a fornire al GSE.

L'incentivo annualmente riconosciuto non può comunque superare quello previsto dall'Allegato II, paragrafo 2.2, per impianti equivalenti in assenza della misurazione suddetta.

[...]

~~Per gli interventi effettuati nelle aree non metanizzate esclusivamente dalle aziende agricole e dalle imprese operanti nel settore forestale, è ammessa agli incentivi di cui al presente decreto la sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL con generatori di calore alimentati a biomassa che abbiano requisiti tali da ottenere, ai sensi del presente decreto, un coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri pari a 1,5.~~

Resta ferma la possibilità delle Regioni di limitare l'applicazione della predetta fattispecie nel rispetto dell'art. 3-quinquies del d.lgs. n. 152/2006.

Proposta 2 - Includere negli interventi 2.B gli impianti a biomasse per la produzione di energia termica a servizio di processi produttivi o per l'immissione del calore in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento

Motivazione

L'art. 7, punto 4 del nuovo DL n.73/2020 relativo all'aggiornamento del Conto Termico recita [...] *tenendo conto della necessità di **adeguare in modo specialistico il meccanismo nel settore civile non residenziale, sia pubblico che privato***, [...].

Inoltre, lo strumento CT è ancora sottoutilizzato (circa il 40% per i privati), anche per alcuni limiti imposti alle biomasse, proprio nel settore terziario. Un esempio su tutti sono **gli alberghi**, in particolare quelli localizzati nelle aree montane, sempre dotati di piscine e Wellness. Attualmente molti impianti non vengono sostituiti negli alberghi poiché negli interventi 2.B non sono incentivate installazioni per la produzione di energia termica a servizio di processi produttivi, diversamente dagli interventi 2.C solare termico. Questa disparità di incentivazione lede il principio della neutralità tecnologica e non risulta nemmeno giustificabile sotto il profilo ambientale, considerato che si tratta di riqualificazioni di generatori esistenti.

Un altro target penalizzato sono le **industrie e le imprese artigiane di lavorazione del legno** (es. falegnamerie), che utilizzano tipicamente i propri sottoprodotti legnosi vergini per alimentare caldaie a biomasse, sia per la climatizzazione degli ambienti sia per alimentare processi produttivi (es. presse). In moltissimi casi la sostituzione di caldaie giunte a fine vita tecnica non può godere del CT per l'uso promiscuo del calore (climatizzazione + processo).

Infine, anche la riqualificazione dei generatori a fonti rinnovabili a servizio delle **reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento è esclusa**. Si evidenzia che, soprattutto in ambito montano, molti impianti di teleriscaldamento sono alimentati da generatori a biomassa vetusti, a fine della vita tecnica, che necessitano di una riqualificazione che al momento non risulta contemplata né dal Conto Termico né da altri tipi di incentivo dell'Amministrazione centrale. Inoltre, in particolare nelle aree montane, esiste ancora un notevole potenziale di realizzazione di impianti di teleriscaldamento a biomasse, pubblici, privati e pubblico-privati, in sostituzione di generatori a gasolio e biomasse.

A tale proposito si evidenzia che c'è una notevole richiesta di sostegno a investimenti di riqualificazione energetico-ambientale di questi impianti, per l'introduzione di limiti di emissione sempre più stringenti (aggiornamento del D.Lgs 152/2006 con il D.Lgs 183/2017).

Proposta

Similmente agli interventi 2.C, prevedere anche per gli interventi 2.B l'incentivazione di installazioni per la produzione di energia termica a servizio di processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento.

Modificare l'Articolo 4, Punto 2, Lettera b del D.M. 16/02/2016, come si seguito:

*b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, **anche per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento**, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;*

Modificare l'Allegato I, Capitolo 2.2 generatori di calore alimentati da biomassa

*Sono ammessi esclusivamente i generatori di calore di cui alle successive lettere da a) a e) installati in sostituzione di generatori di calore ~~a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio~~ **comunque alimentati**, per la climatizzazione invernale degli edifici, incluse le serre esistenti e i fabbricati rurali esistenti, **e per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento.***

....

~~Per la sostituzione di più generatori di calore presenti presso uno o più edifici e/o case isolate con un impianto di generazione centralizzato di potenza minima superiore a 1.000 kWt, la richiesta di concessione dell'incentivo potrà essere presentata al raggiungimento della sostituzione di almeno il 70% dei generatori esistenti presso le diverse utenze. Tutti i generatori di calore sostituiti devono essere alimentati a biomassa, a carbone, a olio combustibile, o a gasolio. I generatori a biomassa installati presso la centrale termica devono avere i requisiti tali da ottenere, ai sensi del presente decreto, un coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri pari a 1,5.~~

Proposta 3 - Introdurre le cucine a legna UNI EN 16510-2-3:2022 (ex UNI EN 12815)

Normativa vigente

L'attuale D.M. 16/02/2016 esclude dalla categoria dei generatori a biomasse incentivabili le cucine e le termocucine a legna UNI EN 16510-2-3:2022. Si tratta di generatori a biomasse molto diffusi nelle aree montane, utilizzate come generatori bivalenti non solo per la cottura dei cibi ma anche, principalmente, come impianto di climatizzazione dell'ambiente di installazione o – nel caso dei termoprodotti – come impianto di climatizzazione dell'edificio.

Proposta

Nell'Allegato I del D.M. 16/02/2016 al Capitolo 2.2 dopo la Lettera e) aggiungere:

f) Per le cucine e termocucine a legna:

- i. siano installate esclusivamente in sostituzione di cucine o termocucine;*
- ii. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 12815 o UNI EN 16510-2-3:2022 o successiva norma armonizzata europea;*
- iii. certificazione ambientale rilasciata da un organismo notificato con classe di qualità 4 o superiore in conformità in conformità al Decreto 7 novembre 2017, n. 186;*
- iv. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella Tabella 15, come verificate da un organismo accreditato, in base al pertinente metodo di misura di cui alla tabella 16;*

Motivazione

Secondo una [recente indagine](#), condotta nell'ambito del progetto Life prepAIR, dalle regioni del Bacino Padano, le cucine e termo-cucine a legna rappresentano circa l'8% del parco installato (ca. 225.000 apparecchi), il 75% di questi apparecchi hanno più di 10-15 anni. Questi generatori sono inclusi nel D.M. 186/2017, ovvero sono classificabili in termini di prestazioni ambientali. Il Conto Termico rappresenta uno strumento estremamente efficace per il rinnovamento di questa categoria di apparecchi a legna, con benefici molto importanti in termini di efficienza energetica e riduzione delle emissioni di particolato primario. Considerato che la funzione principale di questi generatori è la cottura dei cibi, si ritiene opportuno limitare la sostituzione esclusivamente in sostituzione di cucine e termo-cucine esistenti ("cucina su cucina").

Proposta 4 - Incrementare il coefficiente di valorizzazione (Ci) dell'energia termica delle caldaie a biomassa fino a 35 kW

Motivazione

Con gli attuali coefficienti di valorizzazione dell'energia termica, le caldaie a biomassa di **potenza nominale fino a 35 kW risultano fortemente penalizzate** in quanto a causa dell'effetto taglia, abbinato alla **complessità di impianto necessaria per realizzare impianti tecnologici efficienti in termini energetici e ambientali come richiesto dalla legislazione vigente**, si arriva a mala pena a coprire mediamente il 20-22% dell'investimento necessario a realizzare l'impianto termico. Non ultimo il rialzo considerevole e generalizzato dei prezzi di produzione (anni 2021-2023), sia per motivi di mercato che geopolitici, sia per i maggiori requisiti tecnologici previsti per rispettare le sempre più stringenti prescrizioni ambientali (misure primari e secondarie). Risulta quindi **necessario adeguare** il coefficiente di valorizzazione per superare questa criticità arrivando a **coprire almeno il 40-45%** dell'investimento, valore comunque ancora piuttosto lontano dal 65%, ovvero il massimo consentito.

Proposta

Nell'Allegato II del D.M. 16/02/2016 al Capitolo 2.2, modificare la Tabella 9 come di seguito:

Tabella 9 – Coefficienti di valorizzazione dell'energia termica prodotta da impianti a biomassa

| Tipologia di intervento | Ci per gli impianti con potenza termica nominale inferiore o uguale a 35 kWt (€/kWht) | Ci per gli impianti con potenza termica nominale maggiore di 35 kWt e inferiore o uguale a 500 kWt | Ci per gli impianti con potenza termica nominale maggiore di 500 kWt (€/kWht) |
|------------------------------|---|--|---|
| Caldaie a biomassa | 0,045 0,085 | 0,020 | 0,018 |
| Stufe, termocamini a legna | 0,040 | - | - |
| Stufe e termocamini a pellet | 0,040 | - | - |

Proposta 5 - Introdurre l'incentivazione del “sistema ibrido a biomassa”

Motivazione

Si chiede di introdurre l'incentivazione anche per il “sistema ibrido a biomassa”, così come previsto dal D.Lgs. 199/2021, Capitolo 2 dell'Allegato IV, Paragrafo “Generatori Ibridi”.

Proposta

Introdurre una nuova tipologia di intervento incentivabile: “sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti, sostituzione o installazione di impianti di riscaldamento dei fabbricati rurali e delle serre con sistemi ibridi a biomassa”.

All'art. 4, comma 2 del D.M. 16/02/2016 aggiungere lettera f):

f) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti, sostituzione o installazione di impianti di riscaldamento dei fabbricati rurali e delle serre con sistemi ibridi a biomassa.

All'art. 7, comma 3, Tabella A del D.M. 16/02/2016 aggiungere:

| Codice intervento | Tipologia di intervento | Soggetti ammessi | Durata dell'incentivo (in anni) |
|-------------------|---|--|---------------------------------|
| 2.G | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti, sostituzione o installazione di impianti di riscaldamento dei fabbricati rurali e delle serre con sistemi ibridi a biomassa con potenza termica utile nominale fino a 35 kW | Amministrazioni pubbliche e soggetti privati | 2 |
| 2.G | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti, sostituzione o installazione di impianti di riscaldamento dei fabbricati rurali e delle serre con sistemi ibridi a biomassa con potenza termica utile nominale superiore a 35 kW | Amministrazioni pubbliche e soggetti privati | 5 |

Requisiti tecnici e prestazionali minimi per l'accesso all'incentivo:

- i. I requisiti dei sistemi ibridi a biomassa devono essere rispondenti a quelli prescritti dal D.Lgs 199/2021.
- ii. L'installazione su tutti i corpi scaldanti di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata, tipo valvole termostatiche a bassa inerzia termica, a esclusione:
 - a. dei locali in cui l'installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile dal punto di vista tecnico e nel caso specifico (*cf.* Decreto 26 giugno 2015, concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici);
 - b. dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente (*cf.* Decreto 26 giugno 2015, concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici). In caso di impianti al servizio di più locali, è possibile omettere l'installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all'interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;

c. degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C;

iii. Qualora l'intervento sia realizzato su un intero edificio dotato di un impianto di riscaldamento di potenza nominale totale (da intendersi potenza nominale totale utile) maggiore o uguale a 200 kWt, ai fini della richiesta di incentivo la diagnosi energetica *ante-operam* e l'APE *post-operam* sono obbligatorie, pena la decadenza del riconoscimento degli incentivi.

Metodologia di calcolo dell'incentivo

Considerando che sia il gruppo funzionale pompa di calore sia il gruppo funzionale a combustione a biomassa, sono definiti come generatori alimentati a fonti rinnovabili, e considerando che il maggior costo del sistema è dato dal gruppo funzionale a combustione a biomassa, si ritiene coerente proporre un algoritmo di calcolo che tenga conto sia degli incentivi previsti per gli interventi 2.A (rapportato alla sola potenza nominale del gruppo funzionale pompa di calore), sia degli incentivi previsti per gli interventi 2.B (rapportato alla sola potenza nominale del gruppo funzionale a combustione a biomassa), in quanto entrambi i generatori producono energia termica rinnovabile e sono concepiti per il funzionamento integrato.

Proposta 6 - Introdurre l'incentivazione dei sistemi di filtrazione applicati alle caldaie a biomasse

Motivazione

Il recepimento degli ambiti d'intervento individuati nel "[Piano d'azione per il miglioramento della qualità dell'aria del 4 giugno 2019](#)", ha introdotto requisiti prestazionali molto sfidanti per i generatori a biomasse, in particolare con riferimento ai valori limite delle emissioni di polveri primarie (PP). La tecnica di combustione, ovvero le misure primarie, è ormai estremamente evoluta e consente di ottenere bassissimi valori di carbonio organico e polveri, nonché un particolato (quasi) completamente inorganico. Tuttavia, per raggiungere e mantenere i livelli di emissione di polveri, sempre più stringenti, è sempre più spesso necessario **ricorrere alle misure secondarie**, ovvero all'installazione di sistemi di filtrazione del PM10 che sono o integrati al corpo del generatore (come optional) o installati a valle del generatore (stand-alone). In entrambi i casi i fabbricanti certificano, con la norma EN 303-5, le prestazioni del sistema caldaia+filtro. Nel caso di caldaie di potenza termica nominale >500 kW, la certificazione del sistema caldaia+filtro avviene in opera, con rapporto di prova emesso da un laboratorio accreditato EN ISO/IEC 17025.

I sistemi di filtrazione attualmente **risultano ancora molto costosi**, in particolare quando sono applicati ai generatori di piccola e media taglia; pertanto è molto importante promuovere e supportare la loro adozione, con l'obiettivo di garantire i livelli prestazionali richiesti in tutte – o quasi - le condizioni di funzionamento dell'impianto. Per determinare il coefficiente di valorizzazione economica del sistema di filtrazione in €/kW, è stata fatta un'indagine di mercato con il supporto dei principali costruttori di apparecchi e caldaie a biomassa operanti sul mercato europeo. Il valore dell'incentivo, che varia in funzione della classe di potenza, corrisponde a circa il 50% del costo del sistema di filtrazione.

Proposta

Nell'Allegato II, p.to 2.2 del D.M. 16/02/2016 aggiungere il seguente punto.

- a) Nel caso di caldaie UNI EN 303-5, ai sistemi di filtrazione installati in abbinamento alla sostituzione del generatore esistente, integrati o esterni al corpo caldaia, è riconosciuto un incentivo calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{tot} = P_n \cdot C_f$$

dove:

- I_{tot} è l'incentivo totale, cumulato per gli anni di godimento (cfr. art. 7, comma 3 tabella A, interventi 2.B), connesso all'intervento in oggetto.
- P_n è la potenza termica nominale in kW della caldaia a biomasse.
- C_f è il coefficiente di valorizzazione economica del sistema di filtrazione in €/kW come indicato in tabella.

| Classi di potenza termica nominale del generatore a biomasse | Coefficiente di valorizzazione C_f [€/kW] |
|--|--|
| fino a 35 kW | 100 |
| 36-100 kW | 85 |
| 101-500 kW | 75 |

| | |
|----------------|----|
| 501-1.000 kW | 65 |
| 1.001-2.000 kW | 50 |

Aggiungere le seguenti note:

- Per sistemi di filtrazione si intendono a titolo indicativo ma non esaustivo: filtri elettrostatici, filtri a maniche, filtri a condensazione. Questi sistemi possono essere integrabili nel corpo del generatore o essere installati all'esterno. Sono esclusi i dispositivi di filtrazione a gravità quali i cicloni e multicicloni.
- Il rapporto tra le ore di funzionamento del filtro e le ore di funzionamento della caldaia deve essere non inferiore al 90%. Il soggetto responsabile deve conservare i dati di funzionamento, registrati dai sistemi di regolazione e controllo della caldaia e del filtro, e metterli a disposizione del GSE in caso di controllo.

Proposta 7 - Semplificare la documentazione richiesta dai costruttori di apparecchi e caldaie

Motivazione

Attualmente nella presentazione della richiesta di incentivo (RI) sono richiesti 3 documenti:

- 1) Abstract Test Report (TR) prodotto dal Laboratorio accreditato/notificato ai sensi delle norme di prodotto degli apparecchi;
- 2) Dichiarazione di conformità del costruttore ai requisiti del CT (DiCo);
- 3) Certificato ambientale prodotto da un organismo notificato ai sensi del D.M. 186/2017 (CA).

Tutti e tre questi documenti sono basati sui dati prestazionali riportati nel Test Report (TR) di certificazione, condotto ai sensi della norma di prodotto (UNI EN). Pertanto è richiesto di riportare gli stessi dati su tre documenti diversi, per altro con alcune criticità, legate alle diverse modalità di arrotondamento dei valori, che hanno creato numerose richieste di integrazione/rigetto.

L'introduzione nel CT del Certificato Ambientale (CA), a partire dal 1° gennaio 2019, consente di semplificare la documentazione da allegare alla richiesta di incentivo (RI). Il Certificato Ambientale è redatto, ai sensi del D.M. 186/2017, da un organismo notificato (parte terza) che "certifica" i dati prestazionali (numero di stelle) sulla base dei contenuti del TR. Qualora il CA riporti tutti i dati prestazionali e tecnici richiesti dal CT, si ritiene che tale documento sia sufficiente per dimostrare i requisiti energetico ambientali richiesti.

Proposta

Nella documentazione da allegare alla richiesta di accesso all'incentivo (RI), ai fini della certificazione rilasciata dal produttore e che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti, in cui sia indicato, tra l'altro, il rispetto dei livelli emissivi in atmosfera, ai fini dell'applicazione del coefficiente premiante, richiedere come unico documento il **Certificato Ambientale** rilasciato al costruttore dall'Organismo notificato ai sensi del D.M. 186/2017. Il CA deve contenere tutti i dati tecnici e prestazionali dell'apparecchio richiesti dal Decreto e dalle relative Regole Applicative.

Proposta 8 - Allegare alla richiesta di incentivo l'attestato di qualifica FER dell'installatore abilitato e la Dichiarazione di Conformità dell'impianto installato

Motivazione

L'Allegato I, Capitolo 2.2 del D.M. 16/02/2016 recita: "È richiesta, per tutti gli impianti a biomassa che accedono agli incentivi, almeno una manutenzione biennale obbligatoria per tutta la durata dell'incentivo, svolta da parte di soggetti che presentino i requisiti professionali previsti dall'articolo 15 del D.Lgs 28/2011 come aggiornato dall'Articolo 47 del D.Lgs 199/2021."

L'acquisizione dell'attestato di qualifica FER da parte degli installatori-manutentori di impianti alimentati a fonti di energia rinnovabile è un adempimento previsto dalla legge vigente, tuttavia ancora oggi in molte aree del paese tale requisito è ampiamente disatteso.

Si ritiene pertanto importante che il GSE richieda di allegare alla richiesta di incentivo l'attestato di qualifica FER dell'operatore abilitato che ha provveduto all'installazione dell'impianto al fine di verificare che l'installazione sia stata effettuata da un installatore abilitato e in possesso dei requisiti professionali previsti dall'articolo 15 del D.Lgs 28/2011 e s.m.i.

Inoltre, la dichiarazione di conformità dell'impianto termico è un documento molto importante, tuttavia ancora oggi, molto spesso, si rilevano DiCo non adeguatamente redatte, pertanto non conformi al D.M. 37/2008 (es. Allegati Obbligatori in molti casi non presenti). Per tale ragione, si ritiene che questo documento debba essere incluso nella documentazione da allegare alla RI.

Proposta

Si richiede che nella documentazione da allegare alla richiesta di accesso all'incentivo sia prescritto di allegare sia la dichiarazione di conformità dell'impianto ai sensi del D.M. 37/2008 sia l'attestato di qualifica FER dell'installatore che ha installato l'impianto oggetto della richiesta di incentivo.